REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/389 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 per quanto riguarda la determinazione di un valore riveduto del parametro di riferimento per la soda per il 2025

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), al fine di allinearla al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) che fissa un obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ([4]) concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è stato modificato mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione ([5]). Le modifiche della direttiva 2003/87/CE e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono pertinenti per la determinazione di un valore riveduto dell'indice di riferimento per la soda per l'anno 2025 e rendono necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione ([6]).

(2) Alla luce della definizione riveduta di «emissioni» introdotta nella direttiva 2003/87/CE e della conseguente modifica dei limiti del sistema di cui all'allegato IV, sezione 20, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il CO_2 intermedio per la soda deve essere monitorato dal 1º gennaio 2025 e le emissioni corrispondenti devono essere comunicate dal 2026 conformemente agli articoli 1, 2 e 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. A tal fine, per l'anno civile 2025 è opportuno aggiungere al valore del parametro di riferimento per la soda applicabile al periodo dal 2021 al 2024 le corrispondenti emissioni intermedie basate sul fattore di emissione stechiometrico di 0,415 tCO_2/t soda, di cui all'allegato VI, sezione 2, tabella 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

([1]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

([2]) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l'aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2122, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj).

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/447/oj).